Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica
D.L. 61/2019 / A.C. 2000

Dossier n° 38 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 24 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2000
D.L.	61/2019
Titolo:	Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica
Iter al Senato:	Sì
testo originario:	2
testo approvato dal Senato:	2
Date:	
emanazione:	2 luglio 2019
pubblicazione in G.U.:	2 luglio 2019
approvazione del Senato:	18 luglio 2019
presentazione:	2 luglio 2019
assegnazione:	3 luglio 2019
scadenza:	31 agosto 2019
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente.

Contenuto

Il provvedimento in esame, approvato presso il Senato, consta di **2 articoli**.

L'**articolo 1** è relativo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica; in particolare, il **comma 1** stabilisce che, per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 4 del 2019 (*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*) costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 2**, per garantire l'effettivo realizzo di risparmi per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel 2019, dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, indicate nell'Allegato 1 al provvedimento, che sono rese indisponibili per la gestione. Per consentire alle Amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è consentita, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere, su richiesta dei Ministri interessati, la possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone che, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti per il reddito di cittadinanza e per il trattamento della pensione anticipata "quota 100", comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dei monitoraggi previsti agli articoli 12, comma 10, e 28, comma 3, del predetto decreto legge n. 4 del 2019, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i predetti accantonamenti siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.

Il **comma 4** abroga le attuali disposizioni previste all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge n. 145 del 2018 e all'articolo 12, comma 11, del citato decreto legge n. 4 del 2019, che regolano le procedure per l'accertamento e la destinazione di eventuali economie relative alle risorse per il reddito di cittadinanza e per il trattamento di pensione anticipata "quota 100" agli appositi fondi del bilancio dello Stato destinati a tali trattamenti, con finalità di compensazione fra i due predetti fondi e anche ai fini della destinazione delle risorse eccedenti ai centri per l'impiego, per il potenziamento dei medesimi.

L'**articolo 2** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge in esame nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e rispetto dei requisiti previsti a legislazione vigente

Il decreto-legge, composto da 2 articoli, per un totale di 6 commi, presenta un contenuto limitato, omogeneo e corrispondente al titolo;

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 6 commi 2 prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi (un decreto ministeriale e una delibera del Consiglio dei ministri).

Relazioni allegate

Il provvedimento non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esclusione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

Si ricorda che il DPCM n. 169 del 2017, che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, prevede, all'articolo 7, la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi *4-bis* (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e *4-ter* (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che conseguentemente al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per il reddito di cittadinanza e per "quota 100" i relativi risparmi di spesa costituiscano economie di bilancio e le relative maggiori entrate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, in entrambi i casi al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo si segnala che, per un refuso, nel testo si scrive, con riferimento alle maggiori entrate, "sono versati all'entrata del bilancio dello Stato" anziché "sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.